

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

34.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		<i>Commissione permanente del Senato</i>	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	(4598)	5
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	5, 6, 17, 18
Sangalli ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487)	3	Cellini Giuliano, <i>Relatore</i>	5
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4	Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	17, 18
Orsenigo Dante Oreste, <i>Relatore</i>	3, 4	Votazione nominale:	
Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'agricoltura</i>	4	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	36
Votazione nominale:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	36	Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4559)	18
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	18, 19
Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (<i>Approvato dalla X</i>		Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	19
		Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i>	18, 19

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1990

	PAG.		PAG.
Votazione nominale:		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	36	Senatore Aliveri ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (<i>Approvata dal Senato</i>) (4473);	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Bianchini ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891);	
Senatori Cappelli ed altri: Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (3803)	21	Donazzon ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219)	30
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> ..	21, 23, 26, 27, 30	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> ..	30, 31, 32, 33, 34, 35
Sanese Nicola, <i>Relatore</i>	21, 26	Bianchini Giovanni, <i>Relatore</i>	30, 33, 34, 35
Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	23, 27, 30	Bonferroni Franco, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	32, 35
Minozzi Rosanna	23	Donazzon Renato	32
Ravaglia Gianni	23	Prandini Onelio	33
Righi Luciano	23	Ravaglia Gianni	31, 32, 35
Votazione nominale:		Sanese Nicola	32
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	36	Votazione nominale:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	37

La seduta comincia alle 16,10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento i deputati Fornasari, Bonferroni, Fracanzani, Savio, Ravasio, Rabino, Poti, Taddei, Menziotti, Cavicchioli, Nucci Mauro, Ciliberti, Vecchiarelli, Mazza sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Alessi, Merloni, Castagnetti Pierluigi, Piredda, Pumilia, Casini Pier Ferdinando, Salerno, Borghini, Quercini, Breda, Sangalli, Balestracci, Corsi, Balzamo.

Discussione della proposta di legge Sangalli ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangalli, Orsenigo, Silvestri, Ravasio, Righi, Rosini, Ferrari Bruno, Savio: « Norme concernenti le mole abrasive ».

Comunico che la XI e la I Commissione hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 19 dicembre 1989 e 28 febbraio 1990.

L'onorevole Orsenigo ha facoltà di svolgere la relazione.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Desidero innanzitutto far rilevare che l'iter di questo provvedimento è iniziato

ben due anni fa ed è stato esauriente, soprattutto se si considera il dibattito che si è avuto in sede referente. Come ha detto poco fa il presidente Viscardi le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole sul testo oggi al nostro esame.

Alla luce di tali pareri, e riallacciandomi a quanto dibattuto in sede referente, sollecito i colleghi ad esprimere oggi il proprio consenso in modo da rendere compiuto l'iter del provvedimento in questione, per il quale preannuncio la presentazione di due emendamenti, di carattere meramente formale, all'articolo 4.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare; la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

(È approvato).

ART. 2.

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitrato di boro.

(È approvato).

ART. 3.

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:

a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;

b) il tipo di abrasivo;

c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;

d) i limiti di impiego.

2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati:

a) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;

b) i tipi di imballaggio delle mole;

c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;

e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;

f) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire l'aliena con il seguente:

1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

4. 1.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: delle mole aggiungere la seguente: abrasive.

4. 2.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore.* Come ho detto poco fa si tratta di emendamenti formali. Invito pertanto i colleghi ad approvarli.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7 ed 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'appli-

cazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

(È approvato).

ART. 6.

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

(È approvato).

ART. 7.

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 8.

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 », approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 14 febbraio 1990.

Comunico che la I Commissione in data 17 aprile 1990 ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « Si riformuli l'articolo 9 nel senso di prevedere che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza sull'applicazione della legge può avvalersi, oltre che dell'Ufficio centrale metrico e degli uffici provinciali metrici, di tutti i Corpi di polizia e non dei soli nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri »; e con la seguente osservazione: « Si valuti la possibilità di recepire le direttive oggetto del disegno di legge secondo le procedure previste dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 ».

L'onorevole Cellini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIULIANO CELLINI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si riferisce alla disciplina metrologica dei termometri clinici di vetro a mercurio, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414. Tale provvedimento che si compone di dieci articoli, tende a tutelare il consumatore introducendo garanzie sulla qualità dei termometri immessi in commercio sia per quanto riguarda la produzione italiana, sia quella estera.

Il testo al nostro esame prevede all'articolo 3 di estendere ai termometri clinici

sottoposti al controllo della CEE la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, come modificato dal decreto del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132.

L'articolo 4 si riferisce al controllo metrologico nazionale ed alle procedure di attuazione di tale controllo, nonché al mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal ministro dell'industria con i decreti di cui al successivo articolo 6.

L'articolo 5 contempla i diritti da corrispondere per l'effettuazione delle procedure di controllo.

All'articolo 7 vengono disciplinate le disposizioni transitorie che prevedono la vendita di materiale che sia già immesso in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente normativa, fissando in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge l'arco di tempo massimo entro il quale possono essere commercializzati prodotti privi di marchio o bollo legale.

Nell'articolo 8 sono indicate le sanzioni amministrative che si applicano in caso di violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.

L'articolo 9 conferma la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto riguarda la vigilanza. Precisa, inoltre, che a tale scopo il Ministero si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e dei nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri. In proposito, in ottemperanza alle indicazioni della I Commissione, preannuncio la presentazione di un emendamento.

Con l'ultimo articolo, il provvedimento in esame abroga il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865.

Invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge e preannuncio la presentazione di due emendamenti, il primo riferito all'articolo 7 ed il secondo all'articolo 8. Ciò perché, dovendo il disegno di legge essere di nuovo approvato dal Senato a causa della condizione posta dalla I Commissione, mi è

sembrato opportuno apportare due ulteriori modifiche di carattere puramente formale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e relativo allegato, 4, 5 e tabella allegata e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, di seguito denominati « termometri clinici ».

(È approvato).

ART. 2.

(Disposizioni generali).

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termometri clinici, di produzione nazionale o d'importazione, debbono essere sottoposti prima della loro immissione in commercio al controllo CEE o al controllo metrologico nazionale, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

2. I termometri clinici d'importazione, ove non muniti di marchio di verifica prima CEE applicato da altro Stato membro delle Comunità europee, sono spediti, a decorrere dall'anno indicato al comma 1, a cura degli uffici doganali ed a spese dell'importatore, agli uffici provinciali metrici designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6, per esservi sottoposti alla verifica prima CEE o nazionale.

3. La verifica prima CEE e quella nazionale di cui rispettivamente agli arti-

coli 3 e 4 possono essere delegate ad enti pubblici o a loro aziende.

(È approvato).

ART. 3.

(Controllo CEE).

1. Ai termometri clinici sottoposti al controllo della CEE si estende la disciplina del decreto del Presidente della Re-

ubblica 12 agosto 1982, n. 798, come modificato dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988.

2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.

ALLEGATO I
(articolo 3)

CAPITOLO I

1. *Unità di misura della temperatura*

L'unità di misura della temperatura usata per la graduazione dei termometri è il grado Celsius.

2. *Campo della graduazione e divisione della scala*

La graduazione della scala termometrica deve estendersi almeno da 35,5 °C a 42,0 °C, e il valore di ogni divisione deve essere di 0,1 °C.

3. *Tipi*

3.1. I termometri possono essere dei due tipi seguenti: termometro ad asta e termometro a guaina.

3.1.1. Nel termometro ad asta, la scala è tracciata direttamente sull'asta stessa.

3.1.2. Nei termometri a guaina, la scala è tracciata su di un supporto fissato longitudinalmente dietro il capillare; il capillare ed il supporto della scala sono racchiusi in un tubo trasparente fissato ermeticamente al serbatoio e formante una guaina di protezione.

3.2. I termometri sono provvisti di un dispositivo « a massima » tale da impedire che la colonna di mercurio si ritiri spontaneamente per il semplice effetto del raffreddamento del termometro.

4. *Materiali*

4.1. Il bulbo dei termometri deve essere fabbricato con un vetro che soddisfi le condizioni di cui al capitolo II. Tale vetro è identificato in modo visibile ed indelebile:

4.1.1. con un contrassegno incorporato nel vetro dal produttore del vetro in modo che sia chiaramente identificabile sul bulbo dopo la fabbricazione del termometro.

4.1.2. oppure con un contrassegno scelto dal produttore del vetro ed apposto dal produttore del termometro, tale da caratterizzare chiaramente il tipo di vetro utilizzato.

La conformità di questo vetro con quello approvato in forza delle prescrizioni del punto 11.1.1. deve essere attestata da un certificato di conformità rilasciato dal produttore del vetro.

4.2. I vetri utilizzati per il dispositivo di massima e per il capillare devono avere una resistenza idrolitica equivalente a quella prevista al capitolo II punto 1.

4.3. Nel caso dei termometri a guaina il supporto della scala deve essere di vetro opalino, di metallo oppure di una sostanza che abbia una stabilità dimensionale equivalente.

4.4. Nel caso dei termometri a guaina, quest'ultima deve essere di vetro.

5. Costruzione

5.1. Il termometro deve essere privo di ogni difetto che possa impedire il normale funzionamento o indurre in errore chi ne faccia uso.

5.2. Le estremità del termometro debbono avere una forma tale da evitare ogni rischio di incidenti durante l'uso.

5.3. Il capillare deve permettere di distinguere facilmente sotto un unico ed identico angolo la colonna di mercurio su tutta la sua lunghezza ed il suo menisco. Esso deve essere di forma prismatica, con effetto di ingrandimento, od essere costruito in modo da permettere un'identica facilità di lettura.

5.4. Il mercurio deve essere sufficientemente puro e secco.

Per assicurare il buon funzionamento del termometro, il bulbo, il capillare ed il mercurio devono essere esenti da gas, da schegge di vetro e da corpi estranei.

5.5. Durante il lento riscaldamento del termometro, la colonna di mercurio deve salire in modo uniforme, senza sbalzi rilevanti.

Essa deve scendere al di sotto del tratto numerato più basso quando il mercurio subisce un'accelerazione di 600 m/s^2 al livello del fondo del bulbo, dopo che il termometro sia stato riscaldato almeno a 37°C e quindi raffreddato ad una temperatura più bassa del valore minimo della scala.

5.6. Nei termometri a guaina, il supporto della scala deve essere posto esattamente a contatto del capillare ed essere fissato nella guaina in modo abbastanza solido da non potersi spostare rispetto al capillare stesso. La posizione del supporto deve essere tale che gli spostamenti dello stesso rispetto al capillare possano essere facilmente individuati grazie ad un trattino indelebile tracciato sulla guaina all'altezza di uno dei tratti di graduazione numerati o mediante un metodo equivalente.

5.7. La guaina non deve contenere umidità, mercurio, schegge di vetro e corpi estranei.

6. Graduazione e numerazione

6.1. La graduazione deve essere tracciata in modo da risultare netta ed uniforme. La graduazione e la numerazione devono essere incise o stampate in modo chiaro e indelebile.

6.2. L'ampiezza di ogni divisione dev'essere pari almeno a 0,5 mm per i termometri ad asta e a 0,6 mm per i termometri a guaina.

6.3. I tratti devono essere perpendicolari all'asse del termometro ed il loro spessore non deve superare un quinto dell'ampiezza di una divisione, aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri a guaina, ed un quarto di tale ampiezza aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri ad asta.

I tratti corrispondenti ai gradi interi ed ai mezzi gradi devono essere più lunghi degli altri.

6.4. I tratti corrispondenti ai gradi interi sono numerati. Per i termometri ad asta, la numerazione del tratto corrispondente a 37 °C è facoltativa e può essere sostituita dall'indicazione di cui al punto 6.5.

6.5. Il tratto corrispondente alla temperatura di 37 °C può essere messo in evidenza mediante un colore diverso da quello della numerazione e/o con un segno supplementare.

6.6. I tratti e le cifre devono essere sistemati in modo da essere visibili contemporaneamente alla colonna di mercurio.

7. Iscrizioni

7.1. Sull'asta, nel caso dei termometri ad asta, o sul supporto della scala, nel caso dei termometri a guaina, devono figurare in modo indelebile le seguenti iscrizioni:

7.1.1. l'indicazione del simbolo dell'unità di temperatura « °C »;

7.1.2. il contrassegno di approvazione CEE del modello che, in deroga alla regola generale di cui al punto 3.1. dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, può essere composto, nell'ordine seguente, dalle iscrizioni sottospecificate:

la lettera stilizzata e,

la lettera I oppure, nel caso di approvazione CEE rilasciata da altro Stato membro della CEE, la lettera o le lettere distintive di detto Stato,

le ultime due cifre dell'anno di approvazione,

la designazione nettamente separata dall'indicazione dell'anno, stabilita sul certificato di approvazione CEE;

7.1.3. il marchio di identificazione del produttore o la sua ragione sociale;

7.1.4. all'occorrenza, il contrassegno di cui al punto 4.1.2.

7.2. Altre indicazioni possono essere autorizzate soltanto se non inducono in errore l'utente o se non ostacolano la lettura delle indicazioni.

Il tempo di misura non deve figurare sullo strumento.

8. Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati sono $+0,10^{\circ}\text{C}$ e $-0,15^{\circ}\text{C}$. Questi valori si applicano alle indicazioni stabilizzate di un termometro.

Per indicazione stabilizzata s'intende l'indicazione fornita da un termometro che, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico con un bagno d'acqua ad una temperatura compresa nel campo della graduazione del termometro, è stato raffreddato ad una temperatura compresa tra 15°C e 30°C .

9. Influenza del tempo di immersione

Se un termometro che si trova inizialmente alla temperatura t_1 ($15^{\circ}\text{C} \leq t_1 \leq 30^{\circ}\text{C}$) viene bruscamente immerso in un bagno di acqua agitata alla temperatura costante t_2 ($35,5^{\circ}\text{C} \leq t_2 \leq 42,0^{\circ}\text{C}$) e viene tolto da tale bagno dopo 20 secondi, l'indicazione del termometro dopo il suo raffreddamento alla temperatura ambiente (15°C a 30°C) deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- 1) rispettare gli errori massimi tollerati;
- 2) presentare uno scarto non superiore a $0,005(t_2 - t_1)$ dall'indicazione stabilizzata per la temperatura t_2 .

10. Posizione del marchio di verifica prima CEE

10.1. Per l'apposizione del marchio di verifica prima CEE deve essere lasciato libero un apposito spazio sull'asta o sulla guaina del termometro a seconda del caso.

10.2. In deroga alla norma generale di cui al punto 3 dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, il marchio può essere composto dalle iscrizioni sottospecificate nell'ordine seguente:

la lettera minuscola « e »,

la lettera I,

le due ultime cifre dell'anno di verifica,

se necessario, il numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico o del laboratorio che ha eseguito la verifica, nettamente separato dall'indicazione dell'anno suddetto.

10.3. Nel caso di marcatura effettuata mediante la tecnica della sabbiatura, le lettere e le cifre debbono essere interrotte in punti opportuni, tali che non nuocciano alla loro leggibilità.

11. Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE

11.1. Approvazione CEE del modello.

11.1.1. All'atto dell'approvazione CEE del modello, i termometri debbono essere esaminati per verificare la conformità con le

disposizioni tecniche e metrologiche del presente allegato. Si deve inoltre procedere alle prove di cui al capitolo II.

11.1.2. Ogni fabbricante di termometri che per fabbricare il bulbo utilizzi un vetro sprovvisto del marchio del produttore del vetro deve comunicare all'Ufficio centrale metrico il contrassegno di cui al punto 4.1.2. e la composizione chimica di tale vetro garantita dal produttore del vetro.

11.2. Verifica prima CEE.

L'esame di verifica prima CEE consiste nell'accertare la conformità dei termometri con il modello approvato.

11.2.1. Per verificare la conformità dei termometri con le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del presente allegato occorre procedere alla prova seguente:

I termometri devono essere controllati in bagni di acqua ben agitata, mediante confronto con termometri campione.

Tale controllo va effettuato ad almeno due temperature, che differiscono di 4 °C o più e comprese entro 35,5 °C e 42,0 °C.

La durata dell'immersione deve essere di 20s per una temperatura e di 40s per l'altra con periodica permuta delle temperature o delle durate di immersione.

La lettura dei termometri, tenuti in posizione verticale, va effettuata sempre dopo che i termometri stessi sono stati tolti dal bagno e sono tornati alla temperatura ambiente.

L'incertezza con cui è determinato l'errore non deve superare 0,03 °C.

Questo esame deve essere effettuato almeno 15 giorni dopo aver ricevuto i termometri.

11.2.2. Se il bulbo dei termometri è fabbricato con vetro non identificato dal produttore del vetro:

a) deve essere tenuto a disposizione dell'Ufficio centrale metrico il certificato di cui al punto 4.1.2. relativo ai termometri presentati alla verifica prima CEE;

b) su iniziativa dell'Ufficio centrale metrico si deve eseguire periodicamente un'analisi che consenta di determinare la composizione chimica del vetro del bulbo di un termometro presentato alla verifica prima CEE onde accertarne la conformità con il vetro approvato.

CAPITOLO II

REQUISITI DEL VETRO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEI BULBI

1. Resistenza idrolitica

Durante l'analisi del vetro conformemente alle prescrizioni della norma ISO R 719-1981 (determinazione della resistenza idrolitica del vetro in grani a 98 °C), la quantità di alcali passati in soluzione deve corrispondere al massimo a 263,5 µg di Na₂O per 1g di vetro.

2. *Depressione media dello zero*

Per determinare la depressione dello zero si utilizzano appositi termometri sprovvisti del dispositivo di massima, fabbricati con il vetro da controllare conformemente alle disposizioni stabilite dall'Ufficio centrale metrico.

2.1. La depressione media dello zero, determinata secondo il metodo descritto più oltre, non deve superare 0,05 °C.

2.2. I termometri di prova debbono avere i seguenti requisiti:

2.2.1. Campo della scala: da -3 °C a +3 °C almeno.

2.2.2. Valore della divisione: 0,02 °C, 0,05 °C oppure 0,1 °C.

2.2.3. L'ampiezza della divisione deve essere almeno pari a 0,7 mm per i termometri a guaina e a 1,0 mm per i termometri ad asta.

2.2.4. La camera di espansione deve essere sufficientemente ampia per consentire un riscaldamento senza danno del termometro sino a 400 °C.

2.3. Ciascun termometro di prova deve essere controllato per quanto riguarda la sua buona stabilizzazione, secondo le seguenti disposizioni:

2.3.1. Il termometro è riscaldato in un mezzo a temperatura controllata (bagno di liquido o forno) dalla temperatura ambiente sino a $350\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ e mantenuto a tale temperatura per cinque minuti almeno. In seguito, esso viene raffreddato nel mezzo a temperatura controllata sino a 50 °C, mentre la temperatura del mezzo medesimo diminuisce di 10-15 °C/ora.

2.3.2. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C, viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina quindi la correzione a 0 °C (valore K_1).

2.3.3. In seguito il termometro è riscaldato una seconda volta fino a $350\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$ in un mezzo a temperatura controllata e mantenuto a tale temperatura per 24 ore.

Indi il termometro è raffreddato sino a 50 °C come disposto al punto 2.3.1.

2.3.4. Quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 °C viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina nuovamente la correzione a 0 °C (valore K_2).

2.3.5. Il valore assoluto della differenza tra K_2 e K_1 deve essere $\leq 0,15\text{ °C}$. I termometri che non soddisfano a tale requisito non possono essere utilizzati per la determinazione della depressione dello zero.

2.4. Svolgimento delle prove:

2.4.1. Debbono essere utilizzati almeno tre termometri che hanno soddisfatto ai requisiti della prova di stabilizzazione di cui al punto 2.3. e che sono stati riscaldati oltre la temperatura ambiente dopo la determinazione di K_2 .

2.4.2. Ciascun termometro deve essere controllato almeno tre volte secondo le disposizioni dei punti da 2.4.2.1. a 2.4.2.3.

2.4.2.1. Il termometro viene mantenuto per una settimana tra 20 °C e 25 °C. Alla fine della settimana, si determina la correzione a 0 °C (valore K_3).

2.4.2.2. In seguito il termometro viene mantenuto in un bagno di prova a $100\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ durante 30 minuti e viene in seguito tolto da tale bagno. Il termometro deve raffreddarsi a contatto con l'aria. Durante il suo raffreddamento a temperatura ambiente, il bulbo non deve venire a contatto con altri oggetti.

2.4.2.3. Al massimo 15 minuti dopo aver tolto il termometro dal bagno di prova viene determinata la correzione a 0 °C. Il valore della correzione è indicato dal simbolo K_4 .

2.4.3. Ripetere le operazioni descritte nei punti da 2.4.2.1 a 2.4.2.3. per ottenere una serie di n differenze $K_4 - K_3$, $K_6 - K_5$, ..., $K_{2n+2} - K_{2n+1}$, che rappresentano i valori della depressione dello zero del termometro ottenuti durante la prima, la seconda e rispettivamente l'ennesima serie di misure.

2.4.4. Quando n serie di misure sono state effettuate con m termometri di prova, la depressione media dello zero di tali termometri si esprime con la seguente formula:

$$\frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m [(K_4^{(i)} - K_3^{(i)}) + (K_6^{(i)} - K_5^{(i)}) + \dots + (K_{2n+2}^{(i)} - K_{2n+1}^{(i)})].$$

Conformemente ai punti 2.4.1. e 2.4.2., le condizioni

$$m \geq 3 \text{ e } n \geq 3$$

debbono essere soddisfatte per m e per n .

Lo scarto tipo della depressione media dello zero, determinata in base alle disposizioni di cui sopra, non deve superare 0,01 °C.

(È approvato).

ART. 4.

(Controllo metrologico nazionale).

1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verifica prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi clinici cui è destinato, nonché il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'articolo 6. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verifica prima.

3. La verifica prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformità al modello approvato, nonché alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.

4. L'esito positivo della verifica prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nel-

l'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verifica prima.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(È approvato).

ART. 5.

(Diritti).

1. Per l'approvazione del modello e per la verifica prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

2. Quando l'esecuzione della verifica prima CEE o nazionale è delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.

ALLEGATO II
(articolo 5)

TABELLA A

Diritti da corrispondere all'atto della presentazione della domanda di approvazione CEE o nazionale di un modello di termometro clinico.

Per ogni modello o variante di modello L. 500.000

Sono altresì a carico della ditta richiedente le spese per esami presso laboratori esterni.

TABELLA B

Diritti di verifica prima CEE o nazionale dei termometri clinici.

Per ogni termometro L. 50
(È approvato).

ART. 6.

(Decreti di esecuzione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

a) i requisiti di idoneità metrologica provazione del modo di fabbricazione e azione del controllo

o le loro aziende, a l'esecuzione della nonché le tariffe di

c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di principi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'articolo 1;

d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;

e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, i termometri clinici, se già im-

messi in commercio al momento della entrata in vigore degli obblighi di cui al predetto articolo 2, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire le parole: al momento dell'entrata in vigore degli obblighi di cui al predetto articolo 2, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: della legge 24 novembre 1981, n. 689 ag-

giungere le seguenti: e successive modificazioni ed integrazioni.

8. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e dei nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: dei nuclei antisofisticazione e droga dell'Arma dei carabinieri con le seguenti: di tutti i Corpi di polizia.

9. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (Approvato dalla X Commissione permanente dal Senato) (4559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 1990.

Comunico che, in data 17 aprile 1990, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che, in data 18 aprile 1990, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Bortolami ha facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame modifica, opportunamente, la legge 8 luglio 1950, n. 640 relativa alla disciplina delle bombole per metano. Tale normativa prevedeva l'istituzione di un albo per l'elenco dei possessori delle bombole in questione, nonché un fondo nazionale gestito da un comitato costituito da un rappresentante del Ministero dell'industria, uno

del Ministero del tesoro, uno del Ministero delle finanze, uno del Ministero dei trasporti, uno del Comitato interministeriale dei prezzi, due dell'Ente nazionale metano, da un produttore di gas metano, da un distributore o trasportatore di tale gas, da due proprietari di bombole e presieduto da uno dei rappresentanti ministeriali.

Il meccanismo finora in vigore prevedeva la registrazione di ogni eventuale passaggio di proprietà delle bombole di gas metano e ciò recava difficoltà di ordine funzionale (soprattutto in caso di smarrimento della documentazione in questione). Inoltre non va dimenticato che nel 1950 gli utenti di bombole erano 32 mila, mentre nel 1986 tale numero è salito ad un milione e ciò che è più importante tenere presente è che i tipi di bombole in commercio erano solo 12 nel 1951, mentre oggi sono 112 (mi riferisco a bombole con capacità di 150 litri).

Con il provvedimento al nostro esame si modifica la copertura del fondo prima richiamato prevedendo una tassa all'origine sulla fornitura di gas metano; in altri termini, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenute a versare al fondo un contributo proporzionale alla quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse, da determinarsi da parte del comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, contributo considerato a tutti gli effetti costo inerente all'attività di vendita di gas metano per autotrazione.

Sempre ai fini di alimentazione del fondo che gestisce i servizi di promozione e sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano, i proprietari di « carri bombo-lai » destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare a tale fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

Desidero far rilevare ai colleghi che non vi sono spese a carico del bilancio statale a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando, che invito pertanto ad approvare nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bortolami, vorrei un chiarimento sul contenuto dell'articolo 4. Le modificazioni apportate da tale articolo (da 200 a 3 mila lire, da 4 mila a 12 mila lire, da 200 mila a 600 mila lire) si riferiscono solo al cambiamento del potere d'acquisto della lira?

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Si tratta solo di un aggiornamento rispetto ai valori del 1950.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore ed invita la Commissione ad approvare senza modifiche il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) « Comitato » il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) « fondo » il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

(È approvato).

ART. 3.

(Alimentazione del fondo).

1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di « carri bombolai » destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei « carri bombolai », con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.

4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.

5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

(È approvato).

ART. 4.

(Adeguamenti della normativa).

1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 3.000 »;

b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma è aggiunto il seguente periodo: « Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato. »;

c) all'articolo 6, primo comma, le parole: « da lire 4.000 a lire 12.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 200.000 a lire 600.000 »;

d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole. »;

e) all'articolo 15, primo comma, le parole: « Entro due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quattro mesi »;

f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.

2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

(Regolamento).

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro,

delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonché le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui all'articolo 5.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Cappelli ed altri: Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cappelli, Bompiani, Coco, Condorelli, D'Amelio, Leonardi, Patriarca, Ruffino, Santalco, Spittella, Venturi, Bozzello Verole, Gerosa, Scevarolli, Fassino, Gallo, Pierri, Consoli, Baiardi, Volponi, Cannata, Benassi, Scar-

daoni, Ferraguti, Visconti, Salvato, Vitale, Crocetta, Cardinale, Galeotti, Gianotti, Mesoraca, Tripodi, Petrarà, Sposetti: « Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità », approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 marzo 1989.

Comunico che in data 17 aprile 1990 la I Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « All'articolo 7 sopprimere i commi 7 e 8, non apparendo corretto e congruo attribuire in tale sede ai soggetti indicati nel comma 7 la qualifica di agente di polizia giudiziaria ed i poteri di cui al comma 8 »; e con la seguente osservazione: « si valuti la possibilità di riformulare l'articolo 11, comma 5 — che individua genericamente gli Enti abilitati a costituirsi parte civile — nel senso di individuare tali Enti sulla base dell'effettiva lesione di un interesse ».

Comunico inoltre che la V Commissione in data 18 aprile 1990 ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 12 il comma 1 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità" »; e a condizione che sia soppresso il comma 3.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che ha iniziato l'iter parlamentare fin dall'VIII legislatura incontrando alcune difficoltà circa la definizione del settore da tutelare.

Il testo al nostro esame è frutto dell'iniziativa cui fanno capo i tre gruppi più rappresentativi in Parlamento; in considerazione di ciò e del lungo periodo tra-

scorso il problema merita a questo punto di essere definito.

Rispetto al testo originario l'attuale impostazione è stata modificata nel senso che si prevede oggi la tutela della ceramica artistica tradizionale e di quella di qualità. Cioè, il Senato per risolvere l'annoso problema della definizione ha prodotto questa differenziazione all'interno del settore in questione.

Si tratta di un provvedimento che tende non solo a valorizzare la produzione nazionale, ma anche a scoraggiare la concorrenza sleale di altri paesi relativamente alla ceramica artistica tradizionale.

L'introduzione del concetto di ceramica di qualità rappresenta un modo per tutelare tutta la produzione di questo comparto che, pur non avendo un rilievo artistico in termini tradizionali, rappresenta una produzione diffusa nel nostro paese. Oggi la gran parte della produzione di questo secondo settore è organizzata con criteri più industriali che artigianali, ma si tratta sempre di un prodotto che merita una tutela.

La formula qui richiamata ha consentito di sbloccare la conflittualità finora esistente tra produttori industriali e produttori artigianali.

Un altro punto che la X Commissione permanente del Senato ha innovato rispetto alle precedenti iniziative sulla stessa materia riguarda l'allargamento delle zone tutelate. In un primo tempo si era pensato di includere esclusivamente le zone nelle quali, nei secoli passati, venivano prodotte le ceramiche. Con il testo in esame la tutela è stata estesa alle zone limitrofe e alle località originarie.

I due punti che ho sinteticamente esposto hanno consentito la convergenza degli interessi degli imprenditori, dei lavoratori e delle associazioni interessate.

Un altro aspetto positivo del provvedimento è costituito dal fatto che si è raggiunto un equilibrio tra la tutela degli interessi delle varie organizzazioni imprenditoriali ed il livello istituzionale (statale, regionale e comunale). Queste due aree intervengono in maniera armo-

nica nelle varie fasi previste dal legislatore.

Desidero, inoltre, mettere in evidenza il fatto che i registri dei produttori di ceramica sono depositati presso sedi istituzionali diverse: il registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale presso la commissione provinciale per l'artigianato e quello dei produttori di ceramica italiana di qualità presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ciò perché nel primo caso si tratta di artigiani, mentre nel secondo può trattarsi di imprese industriali piccole, medie o anche grandi.

Per le ragioni che ho esposto ritengo che il testo meriti un voto favorevole da parte della Commissione.

Devo però far presente ai colleghi che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri condizionanti che, anche se mi appaiono discutibili, mi hanno costretto a formulare taluni emendamenti. In particolare la I Commissione chiede la soppressione dei commi 7 e 8 dell'articolo 7. Con tali commi veniva riconosciuta la qualità di agenti di polizia giudiziaria ai componenti dei comitati di disciplina degli enti e dei consorzi. Ciò avrebbe consentito loro di entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti e avrebbe reso quindi più efficace la funzione di controllo. Eliminare i due commi significa, in pratica, depotenziare tale funzione. Comunque il relatore non può far altro che sottolineare questo aspetto alla Commissione.

Considerato che il provvedimento dovrà essere riesaminato dal Senato, preannuncio la presentazione di altri due emendamenti; il primo di essi è riferito al comma 2 dell'articolo 3, con il quale si intende specificare che la richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata dai singoli produttori ceramici che operano nelle zone previste dall'articolo 4, per evitare che possano iscriversi soggetti che, pur operando nel settore, non hanno sede nelle zone tutelate. Il secondo emendamento, riferito al comma 4 dell'articolo 5, stabilisce che alle riunioni del con-

siglio nazionale ceramico partecipano tre rappresentanti delle regioni anche per le decisioni concernenti i territori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSANNA MINOZZI. Condivido quanto detto dal relatore e preannuncio, a nome del gruppo comunista, il voto favorevole sul provvedimento oggi al nostro esame. In particolare sono convinta della necessità di votare a favore dell'emendamento preannunciato dal relatore in riferimento all'articolo 7 poiché riteniamo difficile poter accettare che ai componenti del comitato disciplinare, esperti qualificati sotto il profilo tecnico, artistico e culturale, vengano assegnate funzioni assimilabili a quelle degli agenti di polizia giudiziaria.

In sostanza ci sembra eccessivo il contenuto della norma prevista dall'articolo 7, che prevede la facoltà, per gli esperti in questione, di introdursi in qualsiasi ambiente (senza le garanzie che in Italia si hanno per quanto riguarda gli appartenenti al corpo di polizia) svolgendo surrettiziamente funzioni di polizia giudiziaria.

LUCIANO RIGHI. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento che stiamo esaminando, non senza precisare — dopo un doveroso ringraziamento al relatore — che il ritardo con il quale si giunge a definire tale normativa è dovuto unicamente al conflitto che era sorto sulla definizione di ceramica artistica nonché sulla effettiva forzatura nell'inserimento di alcune zone di produzione all'interno di tale settore.

Esprimo pertanto soddisfazione ed apprezzamento per lo sforzo che è stato fatto nell'individuare la formula relativa alla ceramica italiana di qualità, che permette la tutela di vaste zone di produzione, appunto, di alta qualità.

Il successo del provvedimento che stiamo per approvare dipenderà dal modo con il quale la normativa stessa verrà gestita; naturalmente mi auguro che que-

sta porti ad uno sviluppo del settore che permetta di fronteggiare la situazione internazionale soprattutto in vista del prossimo mercato unico europeo.

GIANNI RAVAGLIA. Anche il gruppo repubblicano dichiara di votare a favore ed esprime consenso e soddisfazione per il testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO BONFERRONI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo concorda con quanto detto finora ed invita la Commissione ad approvare la proposta di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi « ceramica artistica e tradizionale » e « ceramica italiana di qualità ».

2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

- a) il Consiglio nazionale ceramico;
- b) i comitati di disciplinare;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(È approvato).

ART. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate).

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

2. Tutte le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualità.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati — porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia — in conformità alle norme UNI.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Registri dei produttori di ceramica).

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il « registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale » e il « registro dei produttori di ceramica italiana di qualità », rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: imprese ceramiche aggiungere il seguente inciso: operanti nelle zone previste dal successivo articolo 4, comma 2, lettera a).

3. 1.

Onorevole Sanese, mi sembra che l'emendamento contrasti con alcuni punti del testo in esame, in particolare in relazione al rapporto tra produzione di qualità e produzioni artistiche e tradizionali.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico).

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzando il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi — in caso di comprovate e storiche situazioni — an-

che quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore

raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Composizione
del Consiglio nazionale ceramico).

1. Il Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e) partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.

5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.

6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 4, inserire dopo le parole: articolo 4, comma 2, lettere, la parola a).

5. 1.

Onorevole Sanese, anche questo emendamento potrebbe creare alcuni problemi.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:

a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi.

2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Comitati di disciplinare).

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con

sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, degli enti e dei consorzi, formalmente autorizzati, è riconosciuta nell'e-

spletamento delle proprie funzioni la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

8. Essi possono entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti. Le verifiche da essi condotte non possono essere impedito.

9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7 sopprimere i commi 7 e 8.

7. 1.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

In relazione all'avvenuta approvazione dell'emendamento 7. 1, i riferimenti contenuti nel testo ai commi 7 e 8 dell'articolo 7 saranno soppressi.

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dall'8 all'11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Disciplinare di produzione).

1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e de-

cori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico.

4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché la certificazione da esse prevista.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.

6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

7. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

ART. 9.

(*ConSORZI volontari*).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun

consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

(È approvato).

ART. 10.

(*Riconoscimento dei consorzi volontari*).

1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per

espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 11.

(Controllo della produzione).

1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica italiana di qualità prevede le modalità relative al controllo.

3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Finanziamento).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Automazione del Ministero dell'industria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

4. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità ».

12. 1.

All'articolo 12 sopprimere il comma 3.

12. 2.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473); Bianchini ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891); Donazzon ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti, Mancina, Baiardi, Cuminetti, Tagliamonte, Fontana Elio, Fontana Walter, Fogu, Cappelli, Vettori: « Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico », approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta notturna del 21 dicembre 1989; d'iniziativa dei deputati Bianchini, Biscardi, Cellini, Nucara, Righi, Corsi, Breda, Orsenigo, Balestracci, Bortolami, Castagnetti Pierluigi, Sangalli, Merloni, Rojch, Pumilia, Alessi, Napoli, Faraci: « Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico »; Donazzon, Provantini, Montessoro, Borghini, Prandini, Grilli, Filippini Giovanna, Minozzi, Caprili, Cherchi, Strada, Cavagna, Francese, Strumendo, Gasparotto, Pacetti: « Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato ».

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Credo di poter richiamare la Commissione al rispetto del testo della proposta di legge n. 4473 che ci è stata trasmessa dal Senato e che la nostra Commissione ha già approvato in sede referente ad eccezione

del comma 4 dell'articolo 3 che riguarda il riutilizzo di 30 miliardi di lire previsti dalla legge n. 517 del 1975 non utilizzati per il Mezzogiorno. Ricordo che durante il nostro esame in sede referente il Governo aveva convenuto di presentare richiesta di stralcio per questo comma, onde passare alla sede legislativa per la rimanente parte del provvedimento.

Mi pare opportuno riconfermare l'importanza di pervenire rapidamente all'approvazione del testo al nostro esame con l'inserimento di un emendamento ricettivo della condizione apposta dalla Commissione bilancio, che accetto come relatore, ma che potrà creare alcuni problemi alla gestione concreta della citata legge n. 517, data l'insufficienza dei fondi disponibili a valere su tale legge.

Fatte queste premesse, invito la Commissione a riconfermare il testo già approvato in sede referente, per poter utilizzare almeno i fondi già esistenti. Ulteriori fondi potranno essere utilizzati attraverso un futuro provvedimento, peraltro già predisposto dal collega Sanese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Sulla base delle considerazioni svolte dal relatore, desidero indicare alla Commissione la possibilità di ottenere, in via indiretta, gli stessi benefici previsti dal provvedimento originario. In effetti, quella parte (comma 4 dell'articolo 3) che ci è stata imposta dalla V Commissione bilancio potrebbe essere formulata in modo tale da creare una sorta di canale autonomo che ci riporti alla legge n. 41 del 1986. In particolare, la legge n. 64 del 1986, riguardante gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al comma 22 dell'articolo 9 contiene la disciplina di agevolazioni, a valere sui fondi della legge n. 517 del 1975, a favore delle imprese industriali. Ora la legge n. 64 è precedente alla legge n. 41, la quale determina condizioni di maggior favore (per la costruzione di centri all'ingrosso) rispetto agli scaglioni previsti dalla legge n. 64, la quale, tra l'altro, stabilisce una diminuzione percentuale del conto capi-

tale e del conto interessi in relazione all'incremento dell'investimento, tanto che attualmente gli operatori preferiscono attingere all'unica fonte della legge n. 41 del 1986.

Pertanto, se vi è nella Commissione la volontà politica di recuperare le disponibilità che si volevano realizzare col suddetto comma 4, ritengo che si possa raggiungere tale obiettivo modificando il regime previsto dal comma 22 dell'articolo 9 della legge n. 64 del 1986. A tal fine potremmo rinviare l'approvazione del provvedimento, per elaborare un emendamento sufficientemente approfondito che faccia riferimento ai criteri contenuti nella suddetta legge n. 41, a valere sulla legge n. 517.

GIANNI RAVAGLIA. Apprezzo l'impegno del presidente anche se non mi è chiaro quale meccanismo scaturirà dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Il comma 22 dell'articolo 9 della legge n. 64 del 1986 così recita: « A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni ». Il provvedimento era volto all'utilizzo di una riserva per il Mezzogiorno non utilizzata dalla legge n. 517. Quindi se noi consideriamo le incentivazioni previste dalla legge n. 41 e quelle contenute nel comma che ho citato, non facciamo gravare su tale legge le richieste dei centri all'ingrosso meridionali perché esse hanno un canale proprio costituito dalla riserva per il Mezzogiorno prevista dalla legge n. 517.

GIANNI RAVAGLIA. In altre parole i residui della legge n. 517 sarebbero destinati alla realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso, per il finanziamento dei quali il Ministero ha adottato una serie di normative e di parametri.

PRESIDENTE. In proposito, la seconda parte del suddetto comma 22 prevede che: « Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ».

GIANNI RAVAGLIA. Però è la citata legge n. 41 che ha fissato i criteri per la commercializzazione; inoltre, tra le categorie economiche vi è un dibattito aperto circa la diffusione dei centri commerciali. Il rischio che corriamo, senza un minimo di programmazione, è quello di avere finanziamenti che arrivano all'ottanta per cento circa (40 per cento in conto capitale, 35 per cento in conto interessi) per strutture di notevoli dimensioni che possono localizzarsi — appunto senza programmazione — in modo errato. La normativa per i centri commerciali all'ingrosso dovrebbe dare indicazioni anche per quanto riguarda i rapporti con il territorio che questi centri dovrebbero avere.

Da questo punto di vista esprimo la mia preoccupazione circa l'eventuale approvazione oggi di una norma che non preveda precisi riferimenti di programmazione. Ripeto, il rischio è quello di erogare notevoli finanziamenti, soprattutto al nord, per centri commerciali che potrebbero non provocare un ritorno economico, quindi con scarsi vantaggi per il consumatore.

Per questi motivi credo sia necessario approvare oggi il provvedimento al nostro esame, che ha già accumulato un notevole ritardo, in modo che almeno una parte delle strutture produttive del paese possa aver accesso al finanziamento agevolato. Non dobbiamo però dimenticare quanto ci ha detto recentemente il ministro del bilancio, onorevole Cirino Pomicino, cioè che la manovra di bilancio

tende a ridurre ulteriormente l'apporto dello Stato al sistema produttivo con scelte politiche che a mio parere non si pongono in linea con il traguardo europeo del 1993. Purtroppo questo è quello che « passa » il Governo, se non si può fare di più, approviamo pure il provvedimento che stiamo esaminando nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, salvo riprendere successivamente il problema in termini generali di vera e propria programmazione.

RENATO DONAZZON. Anch'io sono del parere di approvare oggi questa « leggina » che è il frutto, purtroppo, di intese della maggioranza che forse avrebbe potuto meglio indirizzare le poche risorse previste per il settore commerciale e dell'artigianato. D'altra parte non mi sembra opportuno bloccare gli interventi economici previsti dal provvedimento al nostro esame, senza i quali si aprirebbero questioni di grande portata per quanto riguarda il rifinanziamento e i residui della citata legge n. 517 del 1975, soprattutto per quanto riguarda le quote riservate al Mezzogiorno.

NICOLA SANESE. A nome del gruppo democristiano esprimo apprezzamento per quanto proposto dal presidente Viscardi, tuttavia vorrei fare alcune precisazioni.

In effetti, dobbiamo riuscire ad utilizzare le risorse contingentate per il sud se non per gli obiettivi originari, almeno per il comparto commerciale, nell'ammodernamento del quale rientra la costruzione di centri commerciali all'ingrosso.

Con riferimento alle attese delle categorie interessate, credo possa essere utile la soluzione indicata dai colleghi. È senz'altro condivisibile la proposta del presidente, volta ad utilizzare i residui prodotti dalla legge n. 517 del 1975, però tale operazione dovrebbe essere collocata nell'ambito di un successivo provvedimento legislativo.

Proprio a proposito di residui, mi risulta che, per intervento del Ministero del tesoro, sono state bloccate le erogazioni relative alla legge n. 517 per un ammon-

tare di 100 miliardi (vorrei che il Governo mi smentisse). Inoltre, anche le erogazioni previste dalla legge n. 121 del 1990 (150 miliardi) sono state rinviate all'anno prossimo. Se tali notizie sono vere, ritengo che dovremo chiedere al Governo quale sia la politica che intende attuare in questo comparto. Prima che il Parlamento si pronunci in merito all'utilizzo delle risorse relative al 1990 e prima che venga tracciata la legge finanziaria per il 1991, il Parlamento deve conoscere l'orientamento del Governo.

La proposta avanzata dal presidente è estremamente interessante e saggia considerate le posizioni espresse dai gruppi e la necessità di non ritardare ulteriormente l'utilizzo dei fondi relativi al 1989.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'onorevole Sanese mi ha rivolto una domanda alla quale devo una risposta anche se, non essendo l'argomento di mia stretta competenza, non ho notizie aggiornatissime. So, comunque, che negli ambienti del Ministero vi è un orientamento nel senso indicato dal collega.

In riferimento alla proposta avanzata dal presidente, rilevo che ancora una volta egli ha dato prova di quella utile fantasia tipicamente meridionale. Non so se sia opportuno seguire il suggerimento del collega Donazzon — ripreso anche dall'onorevole Sanese — volto a rinviare la proposta del presidente all'esame del provvedimento per i fondi relativi al 1990, comunque invito la Commissione a riflettere approfonditamente fin da ora su tale proposta.

GIOVANNI BIANCHINI. La posizione del Governo mi sembra francamente contraddittoria: in un primo tempo aveva posto come condizione per il proprio consenso alla sede legislativa che non si ricorresse ai residui della legge n. 517; ora si dichiara favorevole all'utilizzo di tali residui. Non ho alcuna obiezione, però vorrei conoscere dal Governo — che ha atteso a lungo prima di dare l'assenso alla sede

legislativa — le motivazioni di tale cambiamento di opinione.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che vi è una netta diversità tra il comma 4 dell'articolo 3 relativo all'utilizzazione dei residui della legge n. 517 e il contenuto della mia proposta, la quale fa riferimento — come ho già più volte detto — al comma 22 dell'articolo 9 della legge n. 64 del 1986 ed ai criteri indicati dal comma 16 dell'articolo 11 della legge n. 41 del 1986.

Ora, poiché il trattamento previsto dalla legge n. 64 del 1986 è meno favorevole rispetto a quello previsto dalla legge n. 41 del 1986, non vi è interesse, nelle aree meridionali, a fare riferimento ai parametri della prima legge, ma si preferisce attivare il meccanismo contenuto nella seconda. Tuttavia la mia proposta, nonostante le manifestazioni di apprezzamento ottenute, non sembra essere destinata al successo se inserita nel provvedimento odierno.

Preso quindi atto delle posizioni emerse, mi riservo di avanzare un'apposita proposta di legge.

ONELIO PRANDINI. Alla luce di queste dichiarazioni invito il presidente Viscardi e la Commissione tutta a farsi carico del problema che interessa varie leggi riguardanti il Meridione. Se un'iniziativa del genere sarà presa, preannuncio l'appoggio del gruppo comunista. Per quanto riguarda specificamente il problema oggi all'ordine del giorno, ribadisco il concetto espresso dall'onorevole Donazzon — senza furbizie napoletane da parte di alcuno — nel senso che vi è un apprezzamento reale per le proposte avanzate, ma si deve riconoscere l'urgenza di definire gli interventi previsti dal provvedimento che stiamo esaminando, pur se questi saranno solamente parziali. Non dobbiamo dimenticare che proprio per quanto riguarda i centri commerciali stanno arrivando in Italia capitali finanziari esteri; da questo punto di vista dobbiamo fare il possibile per rendere adeguata la nostra rete commerciale alle esigenze dei tempi moderni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BIANCHINI, Relatore. Propongo che sia scelta come testo base della discussione la proposta di legge n. 4473, approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Bianchini.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4473.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

(È approvato).

ART. 3.

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consor-

tili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per 10 anni a partire dal 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche ad una quota complessiva non superiore a lire 300 miliardi degli stanziamenti relativi al medesimo capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1990 e successivi, in relazione alle finalità della stessa legge 10 ottobre 1975, n. 517.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio ».

3. il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che tende a

ricepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Ravaglia, Sanese e Capacci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

valutati gli intendimenti del Ministero del tesoro di bloccare l'erogazione di contributi alle aziende commerciali già approvati dai competenti comitati ai sensi della legge n. 517,

invita il Governo

ed in particolare il Ministro del tesoro,

a dar seguito agli adempimenti di propria competenza garantendo i flussi finanziari previsti da apposite norme legislative.

FRANCO BONFERRONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di accoglierlo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIANNI RAVAGLIA. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sangalli ed altri: « Norme concernenti le mole abrasive » (2487):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bonferroni, Bortolami, Capacci, Caprili, Cavicchioli, Cellini, Ciliberti, Donazzon, Fornasari, Fracanzani, Menzietti, Minozzi, Napoli, Nucci, Orsenigo, Pellicanò, Poti, Prandini, Provantini, Rabino, Ravaglia, Ravasio, Righi, Rojch, Sanese, Savio, Strada, Taddei, Vecchiarelli, Viscardi.

Disegno di legge: « Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4598):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bonferroni, Bortolami, Capacci, Caprili, Cavicchioli, Cellini, Ciliberti, Donazzon, Fornasari, Fracanzani, Mazza, Menzietti, Minozzi, Napoli, Nucci,

Orsenigo, Pellicanò, Poti, Prandini, Provantini, Rabino, Ravaglia, Ravasio, Righi, Rojch, Sanese, Savio, Strada, Taddei, Vecchiarelli, Viscardi.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4559):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bonferroni, Bortolami, Capacci, Caprili, Cavicchioli, Cellini, Ciliberti, Donazzon, Fornasari, Fracanzani, Mazza, Menzietti, Minozzi, Napoli, Nucci, Orsenigo, Pellicanò, Poti, Prandini, Provantini, Rabino, Ravaglia, Ravasio, Righi, Rojch, Sanese, Savio, Strada, Taddei, Vecchiarelli, Viscardi.

Proposta di legge senatori Cappelli ed altri: « Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3803):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bonferroni, Bortolami, Capacci, Caprili, Cavicchioli, Cellini, Ciliberti, Donazzon, Fornasari, Fracanzani, Mazza, Menzietti, Minozzi, Napoli, Nucci, Orsenigo, Pellicanò, Poti, Prandini, Provantini, Rabino, Ravaglia, Ravasio, Righi, Rojch, Sanese, Savio, Strada, Taddei, Vecchiarelli, Viscardi.

Proposta di legge senatori Aliverti ed altri: « Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico » (Approvata dal Senato) (4473):

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bonferroni, Bortolami, Capacci, Caprili, Cavicchioli, Cellini, Ciliberti, Donazzon, Fornasari, Fracanzani, Mazza, Menzietti, Minozzi, Napoli, Nucci, Orsenigo, Pellicanò, Potì, Prandini, Provantini, Rabino, Ravaglia, Ravasio, Righi, Rojch, Sanese, Savio, Strada, Taddei, Vecchiarelli, Viscardi.

Si è astenuto:

Scalia.

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 3891 e 4219.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 20 giugno 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO